

10917



# STATUTO

DELLA

# ASSOCIAZIONE BANCARIA ITALIANA

approvato nell'Assemblea costitutiva

tenutasi in Milano il 13 Aprile 1919




MILANO

Cart. Tip. Lit. TAMAGNINI & PONTI  
7 - Via dell'Orso - 7

1919.









# STATUTO

DELLA

# ASSOCIAZIONE BANCARIA ITALIANA

approvato nell'Assemblea costitutiva

tenutasi in Milano il 13 Aprile 1919



MILANO

Cart. Tip. Lit. TAMAGNINI & PONTI

7 — Via dell'Orso — 7

—  
1919.



---

---

== STATUTO ==  
DELLA  
Associazione Bancaria Italiana

approvato nell'Assemblea costitutiva  
tenutasi in Milano il 18 Aprile 1919

---



**Denominazione e Sede.**

Art. 1.

È costituita l'ASSOCIAZIONE BANCARIA ITALIANA avente Sede principale in Roma. Potranno essere stabilite altre Sedi in città dove l'Associazione abbia Uffici permanenti di rappresentanza.

Art. 2.

L'Associazione si propone, all'infuori di ogni scopo di lucro, le seguenti finalità :

a) favorire l'ordinato sviluppo del movimento finanziario e bancario nazionale in armonia colla legittima tutela degli interessi comuni alle varie categorie di Enti associati;

b) patrocinare e mettere in rilievo, con opportuna azione presso i poteri pubblici, e seguendo i lavori legislativi, gli interessi ed i postulati della classe bancaria;

c) provvedere mediante un Ufficio consultivo permanente alla interpretazione ed illustrazione dei provvedimenti legislativi, specie in materia fiscale, e di disciplina bancaria;

d) procurare e mantenere il miglior accordo fra gli Enti associati, prestandosi, su richiesta delle parti, per dirimere amichevolmente questioni anche di carattere non generale;

e) favorire l'incremento della coltura e della tecnica bancaria, la elaborazione delle consuetudini di banca, gli studi statistici ed economici;

f) stabilire rapporti con analoghe Società e Federazioni esistenti in Italia ed all'Estero.

### Art. 3.

L'appartenenza alla Associazione non implica nessuna corresponsabilità fra gli Istituti e le Ditte partecipanti alla medesima, per le operazioni delle relative Aziende.

## Dei Soci.

### Art. 4.

Possono essere Soci gli Istituti di Credito, le Banche e i Banchieri di origine e di nazionalità Italiana

funzionanti da almeno cinque anni, o che abbiano preso il seguito di aziende bancarie aventi tale anzianità. Potrà l'Assemblea in casi eccezionali derogare a tale disposizione col voto di due terzi degli intervenuti.

Per diventare Soci, si dovrà presentare domanda scritta sulla quale verrà deliberato in modo insindacabile dal Consiglio Generale. Ogni socio è obbligato per tre anni successivi a quello della sua ammissione, ed in seguito di triennio in triennio se non presenti le dimissioni almeno un semestre prima della scadenza del triennio.

## Sezioni.

### Art. 5.

L'Associazione è divisa in cinque Sezioni, nelle quali si distribuiscono i Soci, e cioè :

- Sezione 1.** — Istituti di Credito a forma Cooperativa ;
- Sezione 2.** — Istituti di Credito ordinari con capitale non inferiore ai trenta milioni.
- Sezione 3.** — Istituti di Credito ordinari con capitale inferiore ai trenta milioni.
- Sezione 4.** — Casse di Risparmio e Monti di Pietà.
- Sezione 5.** — Ditte Bancarie private.

Ogni Sezione dovrà comprendere almeno cinque Soci, od anche un numero minore quando rappresentino un capitale complessivo di almeno duecentocinquanta milioni.

## Fondo Sociale e Contributo dei Soci.

### Art. 6.

Il Fondo sociale è costituito dalla tassa di iscrizione di L. 200,— per ogni socio, da pagarsi all'atto dell'ammissione.

### Art. 7.

Il contributo annuo è:

*a)* Per i soci iscritti alle Sezioni 1, 2 e 3 di L. 200,— per ogni milione di capitale e riserva dei singoli Enti secondo il loro ultimo Bilancio pubblicato, con un massimo di L. 20.000.

*b)* Per i Soci iscritti alle Sezioni 4 e 5 di una somma che sarà determinata, con criterio insindacabile, dal Consiglio Generale, su proposta dei rispettivi Consigli di Sezioni, sulle basi dell'importanza ed efficienza dell'Ente associato, indipendentemente dal capitale dichiarato, e col minimo di L. 300,—.

## Organi dell'Associazione.

### Art. 8.

Gli organi della Associazione sono:

*a)* l'Assemblea Generale;

- b) I Consigli delle Sezioni ;
- c) Il Consiglio Generale ;
- d) Il Collegio dei Proviviri.

#### Art. 9.

L'Assemblea Generale è costituita dai Soci che intervengono personalmente od a mezzo di rappresentante.

Il rappresentante dovrà appartenere alla Amministrazione o Direzione del rappresentato ed essere munito di lettera conferentegli piena facoltà di rappresentanza.

Un socio non può rappresentare più di un altro socio.

Nell'Assemblea ogni socio ha diritto ad un voto.

Il socio che paghi un contributo annuale di almeno L. 3.000 ha diritto a due voti e quindi può farvi intervenire due rappresentanti.

Il socio che paghi un contributo annuale di almeno L. 10.000 ha diritto a tre voti e può quindi farvi intervenire tre rappresentanti.

#### Art. 10.

Le Assemblee Generali saranno convocate a Roma od altrove, con almeno 15 giorni di preavviso, con lettera raccomandata ai singoli Soci, contenente l'Ordine del Giorno.

Ogni anno dovrà aver luogo almeno una Assemblea Generale entro il mese di Giugno.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente o da uno dei Vice Presidenti del Consiglio Generale che nomina un Segretario e due Scrutatori.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti e quelle riguardanti persone a schede segrete.

Le Assemblee sono valide qualunque sia il numero degli intervenuti.

Per deliberazioni portanti modifiche allo Statuto e per lo scioglimento dell'Associazione occorrerà la maggioranza di due terzi degli intervenuti.

#### Art. 11.

L'Assemblea Generale convocata non oltre il Giugno:

a) discute, delibera sulla resa dei conti chiusi al 31 Dicembre e sulla Relazione presentata dal Consiglio Generale ;

b) delibera eventuali modifiche allo Statuto sociale;

c) nomina i Probiviri;

d) discute gli argomenti all'Ordine del Giorno.

#### Art. 12.

### **Consigli di Sezione e Consiglio Generale.**

Il Consiglio di ogni Sezione è composto al massimo di cinque Membri eletti tra di loro dai Soci iscritti alla Sezione. Essi durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Ogni Consiglio di Sezione può eleggere nel proprio

seno un Presidente, - in caso diverso la Presidenza potrà essere assunta per turno.

I Consigli delle Sezioni riuniti formano il Consiglio Generale.

### Art. 13.

#### **I Consigli di Sezione**

*a)* esaminano le domande di ammissione a Soci delle rispettive Sezioni, per le proposte al Consiglio Generale ;

*b)* propongono al Consiglio Generale il contributo annuo dei soci;

*c)* propongono al Consiglio Generale l'esclusione dei Soci che abbiano cessato dall'esercizio bancario o che si siano resi inadempienti agli obblighi sociali o comunque si siano resi incompatibili a permanere nell'Associazione;

*d)* provvedono, con interna assegnazione fra i Soci interessati, alle spese per iniziative che riguardino esclusivamente la Sezione. — Tali spese dovranno essere approvate dal Consiglio Generale ;

*e)* si occupano di tutti gli argomenti che possano interessare la Sezione e i Soci in essa iscritti non riservati all'Assemblea generale od al Consiglio Generale.

Art. 14.

## Il Consiglio Generale

*a)* elegge nel proprio seno un Presidente e due Vice-Presidenti i quali durano in carica un anno e sono rieleggibili;

*b)* propone all'Assemblea, sentito il parere del rispettivo Consiglio di Sezione, le domande eccezionali di ammissione a Socio di cui all'Art. 4;

*c)* pronuncia, su proposta dei Consigli di Sezione, l'ammissione e la esclusione dei Soci a sensi dell'art. 13, nonchè le quote di contributo a sensi dell'art. 6;

*d)* indice di propria iniziativa, o su richiesta di almeno due Consigli di Sezione, l'Assemblea dei Soci;

*e)* compila la situazione finanziaria da sottoporre all'Assemblea colla opportuna relazione;

*f)* disciplina e coordina l'opera delle Sezioni e dei Soci nelle questioni d'interesse generale della classe bancaria, e in rapporto ai problemi involgenti l'interesse generale del Paese;

*g)* nomina funzionarii e impiegati, consulenti e mandatarii dell'Associazione, nonchè quelli delle singole Sezioni su loro proposta;

*h)* attua le finalità dell'Associazione in tutto quanto non sia di particolare competenza dei Consigli di Sezione.

Per la validità delle sue riunioni è necessaria la presenza di almeno undici consiglieri.

Art. 15.

Le sedute dei Consigli di Sezione e del Consiglio Generale si potranno convocare anche fuori della Sede principale.

**Probiviri.**

Art. 16.

Il Collegio dei Probiviri si compone di cinque Membri eletti ogni anno dall'Assemblea generale fra persone di notoria probità e indipendenza che, preferibilmente, si siano ritirate dall'esercizio bancario.

Ad essi saranno sottoposte le controversie tra l'Associazione ed i Soci, o dei Soci tra loro e quelle tra le diverse Sezioni o i loro Consigli. Per decidere di queste ultime il Collegio dovrà sentire il voto del Consiglio Generale.

**Disposizioni varie e transitorie.**

Art. 17.

Le funzioni sociali sono gratuite, salvo il rimborso delle spese.

Il Segretario del Consiglio Generale e dei Consigli di sezione potranno essere retribuiti se nominati all'infuori dei Consiglieri.

Art. 18.

La rappresentanza dell'Associazione in giudizio e di fronte ai terzi spetta al Presidente del Consiglio Generale assistito da due Consiglieri.

Art. 19.

Il Consiglio Generale provvederà a formare il Regolamento per l'applicazione del presente Statuto.

Art. 20.

I firmatari dell'Atto Costitutivo sono soci indipendentemente dalle norme dell'art. 4.









BIBLIOTECA STORICA



INV. 55763